

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
PEC: COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore Parchi ed Aree Naturali Protette
PEC: parchi.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
PEC: dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n. 4 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
PEC:
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
PEC: protocollo@pec.arpacal.it

Provincia di Cosenza
PEC: protocollo@pec.provincia.cs.it

Comune di Rocca Imperiale - Ufficio Settore Urbanistico
PEC: comuneroccaimperiale.uffsetturbanistico@postecert.it

Comune di Oriolo - Ufficio Tecnico
PEC: ufficiotecnico.comune.oriolo.cs@legalmail.it

Comune di Montegiordano – Ufficio Tecnico
PEC: ufficiotecnico.montegiordano.cs@legalmail.it

Comune di Canna
PEC: protocollo.canna@asmepec.it

Comune di Roseto Capo Spulico
PEC: segreteria.comunerosetocs@asmepec.it

Comune di Amendolara
PEC: statocivile.amendolara.cs@legalmail.it

All'attenzione della Dott.sa Silvia Terzoli
terzoli.silvia@mase.gov.it

Roma, lì 30/04/2024

Prot. 15182

OGGETTO: [ID: 11172] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000007

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Rocca Imperiale" costituito da 9 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 64,80 MW, integrato con un sistema di accumulo di 20,00 MW, e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Rocca Imperiale (CS), Montegiordano (CS), Canna (CS), Oriolo (CS), Roseto Capo Spulico (CS) e Amendolara (CS).
Proponente: Fri-El S.p.A.

Trasmissione controdeduzioni in merito a pareri ed osservazioni ricevuti nel periodo di consultazione pubblica

PREMESSO CHE:

- in data 28/02/2024 la scrivente Società ha presentato istanza di attivazione della Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Rocca Imperiale" costituito da 9 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 64,80 MW, integrato con un sistema di accumulo di 20,00 MW, e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Rocca Imperiale (CS), Montegiordano (CS), Canna (CS), Oriolo (CS), Roseto Capo Spulico (CS) e Amendolara (CS), con nota acquisita al prot. MASE/37905 dallo Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- con nota acquisita al prot. MASE n. 61859 del 02/04/2024 il Sig. Cornacchia Pasquale, in qualità di proprietario dei fondi rustici riportati in catasto terreni del Comune di Rocca Imperiale, ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE le proprie osservazioni in merito alla procedura riportata in oggetto finalizzate alla richiesta di un parere di compatibilità negativo;
- con nota prot. Comune di Rocca Imperiale n. 4298 del 08/04/2024 il Comune di Rocca Imperiale ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 04/04/2024 inerente alle determinazioni assunte sull'istanza riportata in oggetto;
- con nota prot. Comune di Oriolo n. 1644 del 12/04/2024 il Comune di Oriolo ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 09/04/2024 con le relative determinazioni sulla procedura in questione, unitamente a una relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- con nota acquisita al prot. MASE n. 71038 del 16/04/2024 la Sig.ra Bellizzi Giovanna, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Mediterraneo No Triv, ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE le proprie osservazioni concernenti la procedura di cui sopra;
- con nota prot. Comune di Montegiordano n. 856 del 16/04/2024 il Comune di Montegiordano ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12/04/2024 inerente alle determinazioni assunte sulla procedura riportata, corredate dal Parere Tecnico redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- con nota prot. n. 269844 del 16/04/2024 il Dirigente del Settore 3 "Parchi ed Aree Naturali Protette" – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, in qualità

di Ente Gestore della ZSC IT9310041 "Pinete di Montegiordano" e della ZPS IT9310304 "Alto Ionio Cosentino", ha trasmesso alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE il proprio parere in merito alla procedura in oggetto;

Tutto ciò premesso, con la presente la Società intende controdedurre in maniera puntuale le osservazioni rese dagli Enti e dai Privati sopra citati; nello specifico:

OSSERVAZIONI DEL 02/04/2024 DEL SIG. CORNACCHIA PASQUALE

- *"si evidenzia che, per come riportato negli elaborati progettuali, il posizionamento dell'aerogeneratore contraddistinto dalla sigla RI09 non rispetta la distanza di 500 m, per come previsto dalla LR 42/2008, dal fabbricato identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Rocca Imperiale (CS) foglio di mappa 34 particella 93, sub 1 categoria A3"*

Riscontro: si segnala come la Legge Regionale n. 42 del 29/12/2008 recante le misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili non contenga nessun riferimento ad una distanza di 500 metri da rispettare tra gli aerogeneratori e le abitazioni; tale riferimento è presente invece all'art.15 comma 4 lettera b) del QTRP della Regione Calabria, che tuttavia inserisce le aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante tra le aree *potenzialmente* non idonee al posizionamento degli impianti eolici, e non pone di fatto un divieto esplicito; si sottolinea inoltre come tale limite sia più stringente rispetto a quello prescritto dalla normativa nazionale nell'allegato 4 al Decreto Ministeriale del 10/09/2010, che riporta una distanza minima di 200 metri. In questo senso, una normativa regionale più stringente rispetto alle linee guida nazionali si scontra contro l'esigenza, prevista proprio nella normativa nazionale, di favorire una maggiore diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio italiano. Quale ulteriore elemento valutativo si intende sottolineare come nella documentazione progettuale allegata all'istanza siano state inserite la relazione sulla gittata (234315_D_R_0302_Rel_calc_gittata) e la relazione acustica (234315_D_R_0307_Relazione_acustica), a testimonianza dell'attenzione che la Società ha prestato in fase progettuale agli eventuali impatti che la realizzazione dell'impianto potrebbe arrecare alle abitazioni più prossime agli aerogeneratori, e come entrambe abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle normative vigenti.

- *"per asserire l'assenza di vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 art.142 comma 1, lettera h, è necessario aver svolto la preventiva attività di ricognizione Usi Civici tramite formale incarico al Perito Istruttore Demaniale ai sensi della Legge Regionale vigente relativa alla verifica del gravame del vincolo Uso Civico"*

Riscontro: l'asserzione riguardante l'assenza di vincoli, ivi inclusi gli usi civici di cui al D.Lgs 42/2004 art.142 comma 1, lettera h, nelle aree interessate dall'impianto, è basata sulla cartografia riportante i vincoli paesaggistici messa a disposizione dalla Regione Calabria sul proprio Geoportale e peraltro mappata nelle tavole di progetto (234315_D_D_0131_Vinc_paesagg).

- *"In merito al Vincolo Archeologico - Zone di Interesse Archeologico (D.Lgs 42/2004 art.142 comma 1, lett. M) si evidenzia che il comune di Rocca Imperiale viene indicato come territorio con presenza di valenze archeologiche nel PTCP della provincia di Cosenza"*

Riscontro: si intende evidenziare come, anche per quanto riguarda il vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 art.142 comma 1, lett. M, la Regione Calabria abbia provveduto a perimetrare e a pubblicare sul proprio Geoportale la cartografia dei beni paesaggistici, includendo anche le zone di interesse archeologico, consentendo di evincere che tutte le aree interessate dal progetto non rientrano nel perimetro di tali zone. Ulteriore conferma di quanto sopra è fornita nelle cartografie relative ai vincoli e alle tutele riportate nel Tomo III del QTRP della Regione Calabria, che non registra la presenza di tale vincolo nelle aree interessate dal progetto. Inoltre, si evidenzia come tra la documentazione progettuale consegnata siano stati inserite, oltre alla relazione archeologica (234315_D_R_0400_Rel_arch), ulteriori tavole riguardanti gli aspetti archeologici, redatte da un professionista iscritto all'albo degli archeologi e che peraltro prendono in

considerazione le presenze archeologiche pubblicate sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia, convergendo sull'assenza di rinvenimenti archeologici nelle aree interessate dalle opere.

- *"La viabilità dichiarata, si sviluppa su strade esistenti da modificare e da sistemare per come indicato nella tavola allegata al progetto, oltre che a circa 10000 metri di strade da realizzare ex-novo in prossimità di alcune delle torri."*

Riscontro: per come desumibile dalle tavole di progetto, la viabilità ex-novo si limita a brevi tratti per l'accesso alle singole torri. Il dato corretto, riportato anche nella relazione preliminare sulla gestione delle terre e rocce da scavo, ammonta a 1897 m lineari totali di scavo. Ne consegue che, come facilmente deducibile anche dalle immagini aeree, i restanti tratti di viabilità inclusi nel progetto siano da sistemare e adeguare e non da realizzare ex-novo.

- *"In tale contesto, il volume di movimentazione delle terre, risulta modesto e poco significativo, tuttavia da un diretto sopralluogo sui tracciati stradali esistenti si rileva che le "strade esistenti da modificare" la maggior parte, sono date da semplici piste, poco battute, realizzate sull'orizzonte agrario e definibili più come pista in terra che strada da modificare (foto 5). Per le strade esistenti, da sistemare, presumibilmente in condizioni migliori delle precedenti, si evidenziano tratti per circa 3000 metri fortemente dissestate e con caratteristiche di piste simile alla precedente classificazione. Questa tipologia di strada, dichiarata in progetto, presenta condizioni di dissesto elevate, forte pendenza e raggi di curvatura difficilmente idonei alla movimentazione di automezzi eccezionali."*

Riscontro: riguardo alla condizione delle strade da potenziare, sul posto è stato svolto un sopralluogo con un trasportatore qualificato che ha attestato come esse, a valle degli interventi presentati negli elaborati, siano assolutamente adeguate al transito dei mezzi eccezionali necessari a trasportare in sito le componenti degli aerogeneratori. Tale analisi è stata condotta in maniera puntuale e precisa, attenzionando elementi quali pendenza e raggi di curvatura, riportati negli elaborati grafici inerenti alla viabilità. Inoltre, si vuole sottolineare come gli interventi volti a risolvere in via definitiva le condizioni di dissesto elevate siano senz'altro da considerare come positivi e migliorativi della viabilità locale, che potrà essere maggiormente sfruttata dalla comunità.

- *"L'insieme di quanto accertato in merito alla viabilità, determina una forte criticità per i lavori di realizzazione del parco. Il sito esaminato presenta, infatti, importanti fenomeni di tipo scorrimento-traslativi (evidenziati nel progetto) e profondi solchi erosivi legati alla condizione litologica ivi presente ed alla scarsa presenza di idonei sistemi di regimentazione dei flussi meteorici (foto 7)."*

Riscontro: la scrivente sottolinea che i lavori di realizzazione di un parco eolico rappresentano interventi migliorativi per la stabilità dei versanti in quanto vengono progettate opere di consolidamento e regimazione delle acque che ne consentono un miglior deflusso, come evidenziato nelle planimetrie riferite alle sezioni trasversali e longitudinali delle piazzole e in quelle relative alla viabilità.

- *"Per l'area all'interno del parco eolico il collegamento delle torri è garantito con complessivi 5000 metri c.a. di strada, di queste 1500 metri sono da realizzare ex-novo e c.a. 1400 m + c.a. 1000 m, sono dati da piste in terra senza pacchetto stradale da realizzare anch'esso ex-novo."*

Riscontro: si evidenzia come il dato di 1500 metri di estensione qui riportato sia più conforme a quanto riportato negli elaborati e differisca notevolmente dai 10000 metri citati in precedenza. Inoltre, come già controdedotto in precedenza, gli interventi sulla viabilità sono da intendersi come migliorativi rispetto alla situazione in cui versano attualmente le strade.

- *"Aree tutelate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004 (codice Urbani). Per tale vincolo nell'elaborato progettuale non si rilevano aree interferenti con il parco e non vengono elaborate tavole di riferimento, interferenza NULLA."*

Riscontro: si segnala come l'interferenza di cui al commento sopra riportato sia stata segnalata nella carta dell'area di influenza visiva (234315_D_D_0290_Influenza_visiva) e nella mappa di

intervisibilità con opere in progetto (234315_D_D_0292_Intervisi_con_prog), dalle quali si evince per tutti i punti compresi in un intorno di 10 km dalle torri in progetto (ivi comprese le aree tutelate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004) il numero di aerogeneratori visibili.

- *"Luoghi questi mitigati visivamente dalla presenza di rilievi (come indicato in progetto) ad esclusione del castello federiciano dal quale i rilievi di Monte Soprano e Monte Sottano, nonché il profilo morfologico che li unisce (area del parco) sono pienamente visibili dallo stesso (Foto 8). L'impatto visivo di forte rilevanza, sicuramente da meglio attenzionare, si evidenzia dall'interno dello stesso castello ed in particolare dalla vista panoramica di notevole pregio che si ha dalla loggia d'accesso al complesso superiore"*

Riscontro: l'attuale Castello Federiciano è localizzato a circa 3750 metri dalla torre più vicina; nell'elaborato grafico 234315_D_D_0286_Fotoins_P1 si può osservare l'impatto visivo del parco sui rilievi sopra menzionati grazie ad un fotoinserimento da un punto di vista panoramico localizzato nei pressi di una architettura militare nel centro storico di Rocca Imperiale, nelle immediate vicinanze del suddetto castello. Da questo si può notare come il parco in progetto si posizioni in secondo piano rispetto al profilo di un primo crinale, risultando non dominante nel panorama apprezzabile dal castello e dal centro storico tutto.

OSSERVAZIONI DEL 04/04/2024 DEL COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

- *"Sulla base di quanto dichiarato dalla Società Proponente, il progetto non ricade in nessuna delle "Aree Idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" indicate dall'art.20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili""*

A ben vedere, **l'area di sedime dell'impianto** risulta senz'altro **idonea ex art. 20, comma 8, lett. c quater**, D.Lgs. 199/2021.

Ai sensi della disposizione in parola, infatti, un'area risulta essere idonea se sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) L'area non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- 2) L'area non ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, che, per gli impianti eolici, è determinata considerando una distanza di 3 chilometri dal perimetro dei suddetti beni.

Stando alla cartografia riportante i vincoli paesaggistici messa a disposizione dalla Regione Calabria sul proprio geoportale, nel caso del progetto "Rocca Imperiale" entrambe le condizioni risultano soddisfatte e, pertanto, **l'impianto (per tale intendendosi l'insieme degli aerogeneratori, delle piazzole e delle stradine di collegamento tra queste ultime) insiste su un'area idonea.**

L'affermazione, effettuata dalla scrivente Società in sede di presentazione dell'istanza di VIA, secondo la quale **il progetto** non si troverebbe in area idonea ha carattere prudenziale e scaturisce dalla circostanza che, se si tiene conto non solo dell'impianto ma anche delle opere connesse, si rileva una distanza inferiore a tre chilometri della stazione elettrica d'utenza da un vincolo ex art.136 del D.Lgs 42/2004 (500 metri); la predetta stazione elettrica d'utenza, peraltro, è posizionata in adiacenza alla già esistente cabina primaria "Amendolara" di e-distribuzione in un'area priva di vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, occorre chiarire la *ratio* sottostante il concetto di area idonea: il fatto che un progetto si trovi all'interno di tali aree comporta che vi siano delle semplificazioni all'iter autorizzativo, mentre in caso contrario il fatto che esso non si trovi in area idonea non implica un divieto alla sua realizzazione.

- *"L'opera proposta, in applicazione dell'art.15, comma 4, lettera d) del QTRP Calabria, ricade in area contermini a zona sottoposta a tutela paesaggistica, D.Lgs. 42/2004."*

Riscontro: a riguardo preme rilevare che il legislatore, nell'intento di semplificare la materia, ha recentemente del tutto soppresso la nozione di "aree contermini" e la relativa disciplina.

Infatti, il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41), meglio noto come "Decreto PNRR-ter", all'art. 47, comma 2, ha disposto che: *"All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29*

luglio 2021, n. 108, il comma 2 è abrogato. **E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".**

- *"Le turbine e le pale eoliche sono ritenute particolarmente difficili da smaltire, caratterizzando l'intervento come non sostenibile a livello ambientale"*

Riscontro: una tale osservazione presuppone che si fornisca una definizione di sostenibilità ambientale di un progetto. Considerando una lunga lista di indicatori utilizzati dalla letteratura scientifica atti a quantificare la sostenibilità ambientale di un progetto, quali il Life Cycle Assessment, la Carbon Footprint o l'Energy Payback Time, si osserva come essi siano tutti concordi nel definire la tecnologia eolica come meno impattante in termini di potenziale di riscaldamento globale rispetto alle altre tecnologie di produzione di energia elettrica. Limitando però l'attenzione al problema dello smaltimento, il produttore del modello inserito nel progetto ha stimato che ben l'84% della massa di un aerogeneratore possa essere riciclata (come ad esempio acciaio della torre, rame delle componenti elettriche); questo si riflette in ulteriori emissioni evitate dovute alla mancata estrazione delle materie prime necessarie alla produzione delle future generazioni di turbine eoliche.

- *"La presenza delle torri eoliche risulta impattante sull'ambiente e causa inquinamento acustico"*

Riscontro: in linea generale, non esiste un intervento ad impatto nullo, constatazione che motiva l'esistenza di procedure come la Valutazione di Impatto Ambientale che soppesa un progetto per stabilire se gli aspetti positivi prevalgano o meno su quelli negativi. L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale l'eolico, favorita dalle politiche nazionali e comunitarie in quanto traino della decarbonizzazione del settore della produzione di energia (il principale contributore alle emissioni di gas climalteranti a livello globale), ha in questo senso un impatto sull'ambiente che risulta essere positivo.

OSSERVAZIONI DEL 08/04/2024 DEL COMUNE DI ORIOLO

- *"Inoltre, i terreni confinanti con il Comune di Oriolo, sono sottoposti a vincoli non presi in considerazione dalla proponente"*

Riscontro: seppur non sia chiaro a quali terreni si riferiscano le osservazioni del Comune di Oriolo e a quali comuni essi appartengano, si riportano nella tabella seguente le controdeduzioni ed i chiarimenti riguardo al posizionamento del progetto rispetto ai vincoli citati:

VINCOLO / NORMA	CONTRODEDUZIONI FRI-EL
Zona 2 sismica - grado di sismicità S = 9 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03 e succ.mod.) e soggetti alle prescrizioni antisismiche (Legge 2/02/74, n.64 e relativi DD.MM. - Legge Reg.le 11/07/94, n.17 - L.R. 27/04/98, n. 7 e D.M. 17/01/2018);	In fase di progettazione esecutiva la sismicità del sito verrà presa in considerazione per il dimensionamento delle strutture delle opere facenti parte del parco eolico, al fine di ottenere l'Autorizzazione Sismica
Vincolo per scopi idro-geologici ai sensi dell'art.1 - Tit.1, Cap.1 della Legge Forestale 30/12/1923, n. 3267, a seguito determinazione dell'8/04/1965 da parte del Corpo Forestale dello Stato	Il vincolo è stato preso in considerazione negli elaborati progettuali; una planimetria di inquadramento è contenuta nell'elaborato 234315_D_D_0136_Vinc_IDROGEO; come riportato nel SIA (234315_D_R_0110_SIA): "le attività previste per la realizzazione dell'impianto stesso necessiteranno di richiesta di nulla osta ai fini del Vincolo idrogeologico e annessa autorizzazione dall'autorità competente quale la U.O.A. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo della Regione Calabria"

Zone di protezione speciale (ZPS) - codice sito Natura 2000 IT9310304 - nome sito: Alto Ionio Cosentino (Le zone di protezione speciale o ZPS - Legge n. 157/1992. La realizzazione di tutti i progetti di opere edili che interessa tali zone è soggetta a Valutazione di Incidenza ambientale. Le ZPS (Zone di Protezione Speciale) fanno parte della Rete natura 2000 ai sensi del DPR 357/1997 di attuazione della Direttiva europea 92/43/CEE. D.M. Ambiente 19 giugno 2009 - elenco delle ZPS (aree naturali protette di interesse europeo istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dei volatili selvatici).	Il vincolo è stato preso in considerazione negli elaborati progettuali ed è stata elaborata la valutazione di incidenza (234315_D_R_0114_VINCA)
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art.142 - c.1 -c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;	I vincoli qui citati sono stati considerati in tutti gli elaborati; una planimetria di inquadramento è contenuta nell'elaborato 234315_D_D_0131_Vinc.paesagg. Inoltre, le uniche interferenze tra le opere in progetto e questi vincoli sono affrontate dettagliatamente nel SIA (234315_D_R_0110_SIA).
Legge Regionale 12 aprile 1990, n. 23 e Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 3 c.1: b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché comprese in programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero qualora esistano all'interno della stessa zona tutte le opere di urbanizzazione primaria e risultino legittimamente edificate per almeno l'80% della superficie. Le modalità di esecuzione restano comunque disciplinate dalla normativa prevista dai vigenti strumenti urbanistici; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi di acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente i 1000 metri sul livello medio del mare; e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; r) le zone soggette a frana e dissesto incluse in elenchi approvati con deliberazioni della Giunta regionale;	Il posizionamento del progetto in riferimento agli strumenti urbanistici generali comunali è stato analizzato nel SIA (234315_D_R_0110_SIA) e nelle planimetrie allegate (234315_D_D_0120_PRG_F1, 234315_D_D_0121_PRG_F2), che evidenziano come tutte le particelle interessate dalla realizzazione del parco eolico ricadano nella zona "E" - Agricola. Le interferenze con fiumi e relative fasce di rispetto e boschi è già stata dettagliata al punto precedente; nessuna opera in progetto (e nessun rilievo nell'area di progetto) supera i 1000 metri di quota sul livello del mare. Per come riportato nel SIA, "L'area interessata dall'Impianto Eolico è adibita ad uso agricolo o caratterizzata dalla viabilità esistente (per il cavidotto MT), non ricadendo, dunque, in "zone boscate e pascoli". Pertanto, non si ritiene applicabile la disciplina vigente in materia di incendi boschivi (Legge 21/11/2000 n. 353)". Per quanto riguarda le aree soggette a frana e dissesto si rimanda ai punti successivi.
Misure di salvaguardia collegate alla adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del Piano Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) di cui alla delibera Cip n.1 del 20/12/2019 - approvate con Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13 ottobre 2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.	È stato redatto lo studio di compatibilità idrologico ed idraulico, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (cfr. 234315_D_R_0320_Rel_idro_idraulica)
RICADONO ALL'INTERNO DI AREE CLASSIFICATE A RISCHIO E/O PERICOLO IDRAULICO ("R4", "R3", "R2" e "R1") NEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO della Regione Calabria (approvato con delibera della Giunta Regionale n.900 del 31.10.2001 e del Consiglio Regionale n.115 del 28.12.2001).	È stato redatto lo studio di compatibilità idrologico ed idraulico, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (cfr. 234315_D_R_0320_Rel_idro_idraulica)
RICADONO IN AREA IN FRANA ASSOCIATA A RISCHIO "R1" NEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO della Regione Calabria.	Come riportato nel SIA (234315_D_R_0110_SIA), "L'area individuata per la realizzazione dell'Impianto Eolico è completamente esterna a zone soggette a Rischio Frana"

OSSERVAZIONI DEL 16/04/2024 DELL'ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO NO TRIV

- "Impatto paesaggistico devastante e non valutato"

Riscontro: contrariamente a quanto asserito, in svariati elaborati si è analizzato l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, includendo altresì dei fotoinserimenti realistici (con strumenti di simulazione professionali quale il software WindPro utilizzato a livello globale per simulazioni di questo tipo) che simulano la visuale che si ha del parco dai borghi limitrofi. Dal punto di vista tecnico, si sottolinea come i "fotoinserimenti" inclusi nelle osservazioni dell'Associazione Mediterraneo No Triv non rispettino né la reale dimensione degli aerogeneratori, né il loro effettivo impatto sul paesaggio, presentandoli come figurine rettangolari completamente opache che ostacolano la visuale verso l'orizzonte. Inoltre, alcune delle visuali

inserite nelle osservazioni sono aeree e non sono atte a rappresentare il reale impatto visivo percepito dalla popolazione.

Non si manca altresì di constatare come gli impatti visuali ipotizzati nelle suddette osservazioni non combacino con quanto dimostrato dai fotoinserimenti presentati dalla scrivente Società, sia per quanto riguarda i borghi storici, sia per quanto riguarda i lungomari.

- *"Impatto avifauna"*

Riscontro: Per la progettazione del parco eolico in oggetto si sono adottate le migliori pratiche per ridurre al minimo l'impatto sull'avifauna, quali il distanziamento tra gli aerogeneratori al fine di assicurare un transito agevole ai volatili. Ulteriori aspetti valutativi sono inseriti della relazione sull'avifauna alla quale si fa rinvio (234315_D_R_0341_Rel_avif).

- *"Impatto elettromagnetico e acustico non valutato. Manca una valutazione dell'inquinamento elettromagnetico e dell'impatto acustico (rumore) che contrariamente a quanto si pensi viene percepito a km di distanza soprattutto se gli impianti si trovano sui crinali."*

Riscontro: gli impatti sopra menzionati sono stati valutati, rispettivamente, nella relazione sull'elettromagnetismo (234315_D_R_0304_Rel_Elettromagn) e nella relazione previsionale di impatto acustico (234315_D_R_0307_Relazione_acustica). Si riportano di seguito due incisi dalle conclusioni delle due relazioni:

Elettromagnetismo: *"Pertanto, le opere elettriche relative all'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica da realizzarsi nei territori comunali di Rocca Imperiale, Montegiordano, Canna, Oriolo, Roseto Capo Spulico e Amendolara in provincia di Cosenza sono conformi a tutti i parametri normativi di impatto elettromagnetico."*

Acustica: *"È stato determinato il Livello assoluto di immissione utilizzando la tecnica del campionamento di periodi acusticamente omogenei e gli algoritmi di calcolo di cui al cap. 7 già citati, per tutti i ricettori più prossimi. I valori ottenuti sono inferiori ai limiti applicabili di zona. I limiti differenziali, come detto, sono rispettati o non sono applicabili ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPCM del 14/11/1997."*

OSSERVAZIONI DEL 12/04/2024 DELL'UFFICIO TECNICO - COMUNE DI MONTEGIORDANO

- *"L'assenza di tale elaborato (relazione anemologica), pur se sintetizzato, senza riferimenti alle specifiche misure, nelle più generiche relazioni generale e di sintesi, ritenuto fondamentale nelle procedure di indirizzo per l'eolico in Calabria e la non reperibilità di tale elaborato induce a sospendere ogni tipo di valutazione sulla fattiva valenza del progetto, sia in termini di attesa produttiva che di opportunità strategica. Del resto, percorrendo a ritroso i precedenti progetti, emerge uno studio anemologico, ...eseguito negli anni passati, che abbia valenza e fattibilità progettuale per un tipo di impianto eolico di "media taglia" pertanto la sua validità per impianti di diversa dimensione, per come si è profilato nelle successive versioni progettuali, andrebbe comunque rivalutata in funzione delle nuove e non prorogabili disposizioni in materia di capacità eolica dei siti. Non risulta in atti uno studio anemologico recente o se quello utilizzato fa riferimento a studi datati e probabilmente non commisurati alle potenze degli aerogeneratori di progetto."*

Riscontro: la relazione anemologica completa è stata allegata al fascicolo progettuale, ma su richiesta della scrivente non è stata resa disponibile per la pubblicazione sul sito in quanto contenente dati ottenuti tramite misurazioni in loco che si ritengono riservati.

- *"Come evidenziato nella successiva figura l'area del parco eolico e la rete MT interferiscono con aree boscate sia direttamente che in corrispondenza di tratturi stradali poste ai bordi di boschi, i quali interessati da scavi larghi più di 2.00 m, superano a volte la larghezza della stessa strada. Da considerare anche la cantierabilità e l'accesso ai siti di lavoro che possono produrre ampliamenti stradali anche considerevoli in aree boscate. Aree soggette a rimboscamento a cura del consorzio di Bonifica sono presenti nel territorio considerato, per le quali non si evince nelle tavole di progetto, quali siano quelle interferenti con la linea MT e/o con le aree di cantiere per la realizzazione delle torri. Si specifica ancora la preesistenza*

di aree comunque boscate, per come si evince dai sopralluoghi e dalle foto aeree, che costituiscono comunque il patrimonio boschivo naturalistico regionale."

Riscontro: riguardo alle interferenze con le aree boscate, l'argomento è stato affrontato nel dettaglio nello studio di impatto ambientale (234315_D_R_0110_SIA), ma non si manca di sottolineare come le uniche interferenze con esse delle opere in progetto siano imputabili al cavidotto MT, che *"sarà posato principalmente al di sotto della viabilità esistente, tramite tecniche non invasive e con ripristino dello stato dei luoghi. Si precisa, inoltre, che la realizzazione della viabilità da potenziare verrà effettuata su una strada già esistente con materiale granulare drenante, senza prevedere alcuna forma di impermeabilizzazione"*. Risulta importante evidenziare come gli scavi di larghezza superiore a 2.00 metri necessari all'interramento del cavidotto cui fa riferimento l'osservazione siano localizzati esclusivamente nel tratto terminale del cavidotto MT, tra il punto 22c ed il punto 28 individuati nella planimetria su CTR (234315_D_D_0174_Plan_CTR_F_4). In questo tratto, il tracciato del cavidotto costeggia per soli 740 metri un'area boscata tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che peraltro è disposta solo su un lato della carreggiata; quest'ultima, sotto la quale è prevista la posa del cavidotto, risulta essere una vera e propria strada (asfaltata) e non una pista dalla larghezza ridotta.

- *"Per i corsi d'acqua persiste il vincolo tutorio per una fascia di 150 m. Nel progetto non risultano elementi di valutazione delle opere in progetto in ordine a tali vincoli."*

Riscontro: le interferenze che si registrano tra le fasce di rispetto fluviale di 150 m e le opere in progetto interessano esclusivamente il cavidotto MT interrato sotto alla viabilità esistente o da potenziare. L'interferenza più rilevante (in quanto prevede l'attraversamento del Torrente Ferro) verrà eseguita con l'ausilio della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), che a detta delle stesse osservazioni del Comune di Montegiordano è *"valutata positivamente dalla normativa vigente in relazione al fatto che non costituisce alcun ostacolo al libero deflusso delle acque e non riduce l'attuale capacità d'invaso"*.

- *"Tanto a dimostrare che scavi oltre i 2.0 metri di larghezza previsti in progetto e profondità sempre superiore a 1.0 / 1.8 metri in ambiente montano su tratturi ristretti (non trattandosi di viabilità a doppia carreggiata) e per circa 20 Km modificano sensibilmente la locale morfologia, connessa al deflusso concentrato delle acque di ruscellamento, all'escavazione di aree inerbite e a movimenti terra anche sostanziali per livellamenti e ampliamento delle curve più ristrette (sempre che non vengano tagliate), considerando anche che la svasatura degli scavi può raddoppiare, per la sicurezza, la larghezza prevista in progetto. Attività queste che incidono profondamente sugli assetti vegetazionali in presenza di aree boscate."*

Riscontro: l'osservazione sopra citata trascura le diverse dimensioni degli scavi volti all'interramento del cavidotto MT nei diversi tratti di viabilità esistente o da potenziare, continuando a considerare come larghezza di riferimento quella di 2.00 metri che, come evidenziato nelle sezioni dell'elaborato 234315_D_D_0272_Cavidotto_MT, viene superata solo nel tratto terminale di cavidotto che peraltro si trova al di fuori del Comune di Montegiordano. Si sottolinea inoltre come gli interventi sulla viabilità possano giovare alla stessa dal punto di vista della regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento, posto che nel progetto sono previsti canali di raccolta delle acque e trincee drenanti lungo la viabilità di accesso agli aerogeneratori e che la realizzazione della viabilità da potenziare verrà effettuata su una strada già esistente con materiale granulare drenante, senza prevedere alcuna forma di impermeabilizzazione.

- *"rende obbligatoria le valutazioni di rischio idraulico per le opere interferente i corsi d'acqua perimetrate nelle tavole del PGRA e nel progetto in esame tali interferenze sono evidenziate in più punti nella successiva figura."*

Riscontro: tale valutazione, così come la richiesta di nulla osta idrogeologico, sarà effettuata dalla scrivente nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica in ambito regionale.

- *"La sola planimetria, estrapolata nel Web-GIS della regione Calabria (aree con affioramenti di detriti di frana) evidenzia la potenziale non compatibilità geomorfologica per le opere interferenti tali areali (cerchiati inazzurro) a meno di importanti e probabili opere di stabilizzazione assolutamente non previste nel progetto in questione."*

Riscontro: si premette che dalla planimetria cui si fa riferimento si evince come nell'intorno delle aree di progetto siano presenti affioramenti dei detriti di frana, ma non si evince, contrariamente a quanto indicato, che le opere in progetto interferiscano direttamente con tali affioramenti. Si riporta di seguito un estratto della relazione geologica e geotecnica (234315_D_R_0311_Rel_geo): *"Ciò nonostante, le opere in progetto si inseriscono in un contesto geomorfologico in continua evoluzione caratterizzato da forme di dissesto molteplici che in tutti i casi si sviluppano lungo le aree a margine delle zone in studio. Generalmente tali deformazioni si concentrano in corrispondenza delle incisioni torrentizie che attraversano i versanti in esame. Pertanto, in fase esecutiva dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche e geotecniche con una attenta valutazione della stabilità dei versanti che bordano le aree di impianto di tutti gli aerogeneratori, per una corretta progettazione di eventuali opere di contenimento"*. Tanto a dimostrare che la scrivente non ha omissso l'esistenza di tale problematica e anzi ha preventivato ulteriori approfondite indagini sulla stabilità dei versanti da effettuarsi in fase esecutiva.

- *"Altra incompatibilità geomorfologica non evidenziata in progetto è da attribuire alle aree con affioramento di depositi argillosi che danno origini a fenomeni soil creep diffusi, non cartografati e non riportati come detriti di frana. Questi fenomeni incidono i versanti poco acclivi e possono provocare ingenti fenomeni di soliflussione di massa con alto rischio per le aree a valli. La loro evoluzione è relazionata dal deflusso delle acque superficiali e può acuirsi per una non corretta valutazione dei drenaggi, delle canalizzazioni stradali o dalle attività di rimozione della coltre vegetata. Interventi tutti non valutati ai fini della compatibilità geomorfologica nel progetto esaminato."*

Riscontro: sempre nella relazione geologica e geotecnica (234315_D_R_0311_Rel_geo) è inserito un capitolo relativo alla suscettibilità alla liquefazione dei terreni interessati dal progetto. Come già esplicitato in precedenza, il dimensionamento esatto delle canalizzazioni stradali e dei drenaggi verrà effettuato come da prassi in fase esecutiva e sarà basato su approfondite indagini geologiche e geotecniche.

- *"In progetto non si evidenziano valutazioni inerenti le aree percorse dal fuoco, esistenti e numerose nell'intorno di progetto."*

Riscontro: contrariamente a quanto asserito, nello studio di impatto ambientale (234315_D_R_0110_SIA) viene dedicato un intero sottocapitolo al tema delle aree percorse dal fuoco, che include anche una planimetria.

- *"DAL PROGETTO ... OMISSIS...nel raggio di 500 m aree da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali, risultano i seguenti fabbricati nelle seguenti particelle"*

Riscontro: si rinvia alle controdeduzioni alla prima osservazione del Sig. Pasquale Cornacchia.

Si coglie l'occasione per porgere,

Cordiali Saluti.

La Società
Fri-El S.p.A.